*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 115° — Numero 196

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 26 luglio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI



## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 196 DEL 26 LUGLIO 1974:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

**Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per tutti i comuni della provincia di Ancona.**

**(3041)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1973, n. **1129**.

**Estinzione di quattordici opere pie, in Caltanissetta.**

N. 1129. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le seguenti istituzioni, in Caltanissetta, vengono estinte ed i rispettivi patrimoni devoluti al locale ente comunale di assistenza:

1) opera pia Andaloro D. Lorenzo;
2) opera pia fratelli Caruso Simone ed Achille;
3) opera pia Vincenzo Frangiamore;
4) opera pia Pietro Lo Magno;
5) opera pia Maddalena Decano D. Arcangelo;
6) opera pia Neri Aronica;
7) opera pia Rizzo Vincenzo;
8) opera pia Stronello sac. D. Andrea;
9) opera pia SS. Crocifisso ex confratria;
10) opera pia S. Filippo Neri ex confratria;
11) opera pia S. Giuseppe;
12) opera pia S. Maria dell'Arco;
13) opera pia S. Michele ex confratria;
14) opera pia SS. Rosario dell'ex confratria.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *luglio* 1974
*Atti di Governo, registro n.* 4, *foglio n.* 52. — SCIARRETTA

---

LEGGE 16 luglio 1974, n. **277**.

**Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1974, n. 206, recante norme per la esecuzione di urgenti opere di sistemazione idraulica a salvaguardia del territorio della provincia di Modena.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

E' convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 1974, n. 206, recante norme per la esecuzione di urgenti opere di sistemazione idraulica a salvaguardia del territorio della provincia di Modena.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1974

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. **278**.

**Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di turismo ed industrie alberghiere.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di turismo e industria alberghiera, comprese le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nella stessa materia sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle provincie di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Sono inoltre esercitate dalle provincie le funzioni amministrative degli organi dello Stato e della regione in ordine agli altri enti, istituzioni e organizzazioni locali operanti nelle materie di cui al precedente art. 1.

In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel precedente comma il personale dipendente è trasferito a domanda alle provincie conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio delle provincie.

Art. 3.

Ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci resta fermo quanto previsto al secondo comma dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, al rilascio della licenza di cui al comma precedente continuano a provvedere i presidenti delle giunte provinciali.

Sino a quando le province non disporranno diversamente, la commissione esaminatrice istituita per l'applicazione dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo unico della legge 1° dicembre 1971, n. 1051, conserva la composizione originaria prevista dalle disposizioni in vigore e viene nominata dalla giunta provinciale competente.

Art. 4.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui all'art. 1 che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti nelle materie indicate nello stesso articolo, continueranno ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attività concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle provincie di Trento e di Bolzano, ed addetto alle attività che cessano, sarà trasferito, previo consenso, alle provincie di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle provincie medesime.

I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle provincie del patrimonio degli enti di cui sopra, nonchè al trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la provincia interessata, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Art. 5.

Restano riservati allo Stato:

1) i rapporti internazionali nelle materie di cui al precedente art. 1;

2) l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazioni e di promozione all'estero, nonchè degli uffici turistici di frontiera;

3) la promozione all'estero a favore del turismo nazionale, che viene esercitata dallo Stato per mezzo dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), esclusa l'attività promozionale turistica all'estero per iniziative da realizzare nel territorio delle due provincie, le quali a tal fine possono avvalersi dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

Art. 6.

Le licenze per agenzie di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere sono rilasciate dalla provincia previo parere favorevole della competente amministrazione statale. Qualora tale amministrazione non si pronunzi entro 60 giorni dalla richiesta della provincia interessata, questa provvede prescindendo dal parere.

Art. 7.

Rimane fermo il parere del Ministero delle finanze, in materia di provvedimenti relativi alle stazioni di cura, soggiorno e turismo, fino a quando la materia tributaria attinente a tali provvedimenti non sarà diversamente disciplinata. Qualora il Ministero delle finanze non si pronunzi entro 60 giorni dalla richiesta della provincia interessata, questa provvederà prescindendo dal parere.

Art. 8.

Le provincie di Trento e di Bolzano, in relazione alle esigenze derivanti dalle attribuzioni da esse esercitate ai sensi del presente decreto, possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle provincie.

Lo Stato sarà rimborsato per le spese sostenute per le provincie. La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente, previa intesa con la provincia interessata.

Art. 9.

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle provincie delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle provincie, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1974, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 10.

Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 354, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI — COLOMBO — RIPAMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
*Visto e registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *luglio* 1974
*Atti di Governo, registro n.* 4, *foglio n.* 68. — CORAZZINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 279.

**Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle minime proprietà colturali, ordinamento dei « masi chiusi » e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini, caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle provincie di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Art. 2.

Sono esercitate dalle provincie le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato e alla regione in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nelle provincie nelle materie di cui al presente decreto.

In caso di soppressione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto, la legge provinciale regolerà lo stato del personale, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, nonchè la situazione del patrimonio.

Art. 3.

Tra le funzioni esercitate dalle provincie di Trento e Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto sono comprese quelle concernenti il parco nazionale dello Stelvio, al quale sarà conservata una configurazione unitaria.

Nell'esercizio delle loro potestà in materia, le Provincie, in caso di eventuale modifica dell'estensione del parco nel rispettivo territorio, provvedono con legge, previa consultazione con lo Stato, avuto riguardo alle condizioni urbanistiche, sociali ed economiche locali ed assicurando comunque le effettive esigenze di tutela.

Le provincie per la parte di rispettiva competenza territoriale, disciplinano con legge le forme e i modi della specifica tutela; allo scopo di favorire l'omogeneità delle discipline relative, lo Stato e le provincie adottano previamente le intese necessarie sulla base dei principi fondamentali di tutela dei beni naturali stabiliti da accordi internazionali.

La gestione unitaria del parco è attuata mediante la costituzione di apposito consorzio fra lo Stato e le due provincie, le quali, per la parte di propria competenza, provvedono con legge, previa intesa fra i tre enti.

Fino alla costituzione del consorzio di cui al comma precedente, le provincie esercitano le funzioni amministrative di cui al primo comma avvalendosi dell'ufficio amministrazione foreste demaniali per il parco dello Stelvio di Bormio. Le spese per il pagamento delle competenze al personale statale addetto al servizio del parco sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle provincie in relazione alle unità di personale messe a loro disposizione d'intesa con le provincie stesse.

Il personale di cui al comma precedente ha diritto di chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge della provincia stessa prevista al quarto comma e potrà essere destinato ai servizi svolti dal consorzio. Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

Le norme contenute nella legge 24 aprile 1935, n. 740, e nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 1178, per quanto applicabili, restano operanti fino alla entrata in vigore della disciplina di cui al terzo comma, salva la facoltà delle provincie di provvedere anche prima in ordine alla estensione del parco ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Art. 4.

Con effetto dalla data del compimento degli adempimenti di cui al comma successivo, il consorzio di bonifica Monte-S. Michele, estendentesi su territorio delle provincie di Trento e di Bolzano, è disciolto.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto le provincie adotteranno d'intesa i provvedimenti necessari per la regolazione dei rapporti inerenti al consorzio in relazione al disposto del comma precedente.

Art. 5.

Con effetto dalla data del compimento degli adempimenti di cui al comma successivo, la parte del comprensorio di bonifica montana dell'Astico, Valletta Longhella e Brenta ricadente nella provincia di Trento cessa di appartenere al relativo consorzio.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvederà, sentito il consorzio e gli altri enti interessati, alla regolazione dei rapporti inerenti al consorzio in relazione al disposto del comma precedente.

Art. 6.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale operanti nelle ma-

terie di cui al presente decreto continuano ad esercitare le proprie attribuzioni, ma i rispettivi programmi di attività concernenti tali materie debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata.

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle provincie di Trento e Bolzano ed addetto alle attività che cessano sarà trasferito, previo consenso, alle provincie di Trento e Bolzano, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attività che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime.

I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle provincie del patrimonio degli enti di cui sopra, nonchè al trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e di intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Art. 7.

Ai fini della valorizzazione delle zone montane, le provincie potranno costituire tra i comuni appartenenti ad uno stesso comprensorio le comunità montane previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, determinandone l'ordinamento, ovvero altri enti di diritto pubblico, aventi compiti analoghi di programmazione economica e di pianificazione urbanistica.

Nella delimitazione dei comprensori, ove non sia già intervenuta, le provincie assicureranno la consultazione dei comuni interessati.

L'organo deliberante sarà costituito da membri eletti dai consigli comunali, assicurando la partecipazione delle minoranze. Per quanto attiene alla provincia di Bolzano, la partecipazione sarà assicurata compatibilmente con l'osservanza delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici.

Art. 8.

Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

*a*) ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea;

*b*) alla applicazione di regolamenti ed altri atti della Comunità economica europea concernenti la politica dei prezzi e dei mercati;

*c*) alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca, nonchè al coordinamento metodologico della ricerca e sperimentazione scientifica nelle anzidette materie su tutto il territorio nazionale; l'attività di ricerca e sperimentazione di competenza statale interessante le provincie e quella di competenza provinciale saranno coordinate mediante opportune intese;

*d*) all'importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione, nonchè di materiale seminale; al rilascio di certificati fitopatologici per l'esportazione, il transito e l'importazione di prodotti agricoli;

*e*) al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici;

*f*) agli interventi per la regolazione del mercato agricolo, compresi quelli effettuati in favore di organismi associativi di produttori agricoli;

*g*) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze ad uso agrario e di prodotti agrari;

*h*) alla alimentazione;

*i*) al rilascio delle licenze di porto d'armi per uso di caccia;

*l*) al fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche;

*m*) alla tenuta dei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

Art. 9.

I requisiti e le condizioni richiesti per l'ammissione al libro genealogico delle razze riconosciute a norma della legislazione statale, saranno stabiliti con legge provinciale.

Parimenti con legge provinciale sarà disciplinato il controllo della produzione e del commercio di sementi e di altro materiale di moltiplicazione.

Art. 10.

Viene delegato alle provincie di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali già svolte da organi od uffici locali:

*a*) funzioni di cui alla lettera *d*) del precedente art. 8;

*b*) funzioni di cui alla lettera *f*) del medesimo articolo;

*c*) adempimenti previsti dal fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche, in ordine alle proposte di delimitazione territoriale ed alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, nonchè ai pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale.

Ai fini dell'esercizio delle competenze ad esso riservate ai sensi del precedente art. 8 lo Stato può affidare determinati compiti ad enti od organismi locali.

Art. 11.

Lo Stato, previo accordo con le provincie sulle modalità di utilizzazione, può avvalersi dei servizi tecnici provinciali provvedendo al rimborso delle spese sostenute dalle provincie.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione provinciale interessata.

Le provincie possono chiedere che il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste esprima il suo parere su singole questioni di rilevante interesse provinciale. In tali casi, alle riunioni del Consiglio superiore interviene un rappresentante della provincia interessata, designato di volta in volta dalla giunta provinciale.

Art. 12.

L'osservatorio fitopatologico di Bolzano, pur esercitando in base alle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le funzioni riservate allo Stato, è trasferito alla provincia di Bolzano.

L'osservatorio fitopatologico continuerà a provvedere, in base alle direttive degli organi statali, al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni, il transito e le importazioni.

Al funzionamento del predetto ufficio, l'amministrazione provinciale provvede con proprio personale.

Il personale dello Stato, in servizio presso l'osservatorio fitopatologico di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito, previo consenso, nei ruoli provinciali, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

La provincia provvede, con legge, a regolare il passaggio nei propri ruoli del personale stesso entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a quando non sarà attuato tale passaggio le spese per gli stipendi e le altre competenze sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti della provincia.

Art. 13.

I certificati fitopatologici rilasciati dagli uffici delle provincie autonome sono equiparati ad ogni effetto ai certificati rilasciati dagli uffici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

Agli impiegati della carriera direttiva e di concetto del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali delle provincie di Trento e di Bolzano può essere riconosciuta, con decreto del commissario del Governo competente la qualifica di agente di pubblica sicurezza anche ai fini dell'esercizio delle funzioni, che venissero loro attribuite dalle provincie stesse, inerenti alla polizia delle acque pubbliche e delle opere di bonifica.

L'anzidetto personale, che abbia conseguito la suindicata qualifica, è autorizzato a portare armi comuni del tipo che verrà stabilito dal commissario del Governo, d'intesa con la giunta provinciale competente.

Il personale dipendente dalla regione Trentino-Alto Adige messo a disposizione delle provincie, al quale sia stata già riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza, mantiene la qualifica stessa, anche dopo l'inquadramento nei ruoli provinciali, per l'esercizio delle funzioni di polizia già ad esso spettanti o attribuite dalle provincie ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 15.

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.

Resta, altresì, fino alla data del 31 dicembre 1974, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 16.

Il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1974

LEONE

RUMOR — MORO — TAVIANI — COLOMBO — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Visto e registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *luglio* 1974
*Atti di Governo, registro n.* 4, *foglio n.* 69. — CORAZZINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. **280.**

**Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentite la commissione paritetica e la commissione speciale per le norme di attuazione previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di costituzione e funzionamento delle commissioni previste dagli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, sono esercitate dalle provincie di Trento e Bolzano nei limiti indicati dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le commissioni comunali istituite con legge provinciale ai sensi dell'art. 9, punto 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, eserciteranno le funzioni delle commissioni di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonchè il controllo di legittimità sugli atti delle sezioni zonali, comunali e frazionali di collocamento concernenti l'avviamento al lavoro su richieste numeriche o nominative di manodopera.

Avverso le deliberazioni delle commissioni di cui al precedente comma è ammesso ricorso alla competente commissione provinciale di collocamento.

Art. 3.

La commissione provinciale istituita con legge provinciale ai sensi dell'art. 9, punto 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, eserciterà le funzioni delle commissioni di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonchè il controllo di legittimità sugli atti di cui al primo comma dell'articolo precedente dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, delle sezioni zonali, comunali e frazionali, ove non esistano le commissioni comunali di cui al precedente articolo, nonchè sugli atti di avviamento al lavoro in materia di assunzioni obbligatorie di invalidi ed altri aventi diritto.

Contro le deliberazioni della commissione provinciale in materia di classificazione professionale dei lavoratori, del loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo, è dato ricorso alla Provincia.

Contro i provvedimenti di annullamento adottati dalla commissione provinciale nell'esercizio della attività di controllo di cui al primo comma, sono ammessi normali rimedi giurisdizionali.

Avverso le deliberazioni della commissione provinciale sulle materie indicate alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è dato ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la commissione centrale per lo avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

Art. 4.

Nell'esercizio della loro competenza nella materia di cui all'art. 9, punto 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le provincie possono provvedere alla istituzione di commissioni di controllo sugli atti di avviamento al lavoro comunque disciplinato da leggi.

Art. 5.

Ai fini del diritto di precedenza nel collocamento al lavoro previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, i lavoratori residenti nella provincia di Bolzano precedono gli altri lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in tutti i casi di avviamento al lavoro disciplinato da leggi.

Fermo il diritto di precedenza al lavoro per i residenti, nella provincia di Bolzano i datori di lavoro non sono tenuti ad assumere i lavoratori dei quali abbiano bisogno tra quelli iscritti nelle liste di collocamento, se destinati ad aziende rurali con non più di 6 dipendenti.

Art. 6.

I datori di lavoro operanti nella provincia di Bolzano che intendano avvalersi della facoltà di richiesta nominativa, nei casi in cui tale facoltà è ammessa dall'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono tenuti ad assumere lavoratori residenti nella provincia.

In caso di indisponibilità di lavoratori residenti nella provincia di cui all'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è ammessa la richiesta nominativa per lavoratori iscritti nelle liste di altre provincie.

Art. 7.

I lavoratori che si trasferiscono anagraficamente in provincia di Bolzano, perdono l'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento eventualmente maturata nella provincia di provenienza.

I lavoratori di cui al comma precedente acquistano lo stesso diritto di precedenza dei cittadini residenti nella provincia.

Art. 8.

I lavoratori che chiedono la iscrizione nelle liste di collocamento della provincia di Bolzano, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1961, n. 5, saranno avviati al lavoro dopo che sia stato soddisfatto il diritto di precedenza dei lavoratori residenti nella provincia.

Art. 9.

Fino a quando le provincie non avranno provveduto ad istituire con proprie leggi le commissioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 rimangono ferme le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1974

LEONE

RUMOR — BERTOLDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Visto e registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *luglio* 1974
*Atti di Governo, registro n.* 4, *foglio n.* 70. — CORAZZINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1974.

**Sostituzione del vice presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Puglia »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Francesco Latilla, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la Regione pugliese;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Giovanni De Giorgi è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia, in sostituzione del dott. Francesco Latilla, per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1974*
*Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 101*

(5929)

---

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.
**Scioglimento del consiglio comunale di Adelfia.**

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Adelfia (Bari), al quale la legge assegna trenta consiglieri, è risultato composto, dopo le elezioni del 18 novembre 1973, di vari gruppi minoritari, privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

Le trattative intercorse fra alcuni gruppi consiliari per la formazione di una coalizione di maggioranza riuscivano difficili ed infruttuose.

Nella riunione del 19 gennaio 1974, il consiglio comunale, dopo aver proceduto alla convalida dei consiglieri eletti, non riusciva ad eleggere il sindaco.

La deliberazione adottata nella riunione del 27 gennaio 1974, in seconda convocazione, veniva annullata dalla sezione decentrata di controllo.

Il consiglio comunale veniva nuovamente convocato per i giorni 2 e 26 febbraio 1974 ai fini della elezione degli organi ordinari di amministrazione dell'ente.

Dette riunioni andavano deserte per mancanza del numero legale.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge il prefetto con decreto 5 marzo 1974, notificato ai singoli consiglieri, convocava il consiglio comunale per i giorni 9 e 12 marzo 1974, rispettivamente in prima e seconda convocazione, ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta municipale; nel contempo rivolgeva ai singoli consiglieri esplicita diffida che qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dagli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Neppure tale tentativo aveva esito positivo in quanto in entrambe le sedute non si raggiungeva il numero legale richiesto.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, ad onta della formale diffida, nel violare un preciso obbligo di legge e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Adelfia, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 26 aprile 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Adelfia (Bari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giuseppe Maiullari.

Roma, addì 5 luglio 1974

*Il Ministro per l'interno:* TAVIANI

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Adelfia (Bari) non è riuscito a provvedere all'elezione del sindaco e della giunta negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 aprile 1974;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

**Art. 1.**

Il consiglio comunale di Adelfia (Bari) è sciolto.

**Art. 2.**

Il dott. Giuseppe Maiullari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

TAVIANI

(5830)

---

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.
**Scioglimento del consiglio comunale di Frignano.**

*Al Presidente della Repubblica*

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di Frignano, cui la legge assegna venti membri, si è prodotta da alcuni mesi una profonda crisi che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso, infine, inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione del 1974.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1973, entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione di Caserta del comitato regionale di controllo, con telegramma del 19 dicembre 1973, chiedeva al su menzionato comune, a scanso dei provvedimenti sostitutivi previsti dal citato art. 4 della legge n. 964 del 1969 di far conoscere gli estremi della deliberazione consiliare di approvazione

del bilancio di previsione per l'esercizio 1974 con invito, qualora tale ente non vi avesse ancora provveduto, di comunicare la data di convocazione del consiglio comunale per l'approvazione del bilancio stesso.

La giunta municipale provvedeva a convocare il consiglio comunale per i giorni 15 e 16 gennaio c.a., rispettivamente in prima e seconda convocazione.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consesso di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con ordinanza del 12 gennaio 1974, fatta notificare a tutti i consiglieri, nel confermare la convocazione del consiglio comunale fissata dalla giunta municipale per il 15 gennaio 1974 ai fini dell'approvazione del bilancio, assegnava al consiglio stesso il termine ultimo del 10 febbraio 1974 per l'assolvimento di detto adempimento, con l'espressa avvertenza che in caso di non ottemperanza sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale veniva sottoposto all'esame del consiglio comunale nelle sedute del 15 e 16 gennaio 1974, ma tali adunanze andavano deserte per mancanza del numero legale dei presenti.

Essendo, poi, decorso infruttuosamente il termine perentorio assegnato al consiglio comunale a norma del ripetuto art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione di Caserta del comitato regionale di controllo, con provvedimento 13 febbraio 1974, ha nominato un commissario per l'approvazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

In data 16 febbraio u.s. il predetto commissario regionale ha provveduto al suddetto adempimento.

Il prefetto di Caserta, pertanto, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, con decreto n. 709/13.1/Gab., ha sospeso il consiglio e ne ha proposto lo scioglimento, nominando, nel frattempo, un commissario per la temporanea amministrazione dell'ente.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1974, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964 entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della sezione di Caserta del comitato regionale di controllo.

Tale carenza ha, in effetti, confermato l'esistenza di un prolungato stato di inefficienza funzionale determinata dalle divergenze che dividono quella rappresentanza elettiva.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del su specificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Frignano.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 19 aprile 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Frignano (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del rag. Raffaele Zinzi.

Roma, addì 5 luglio 1974

*Il Ministro per l'interno*: TAVIANI

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida, il consiglio comunale di Frignano (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 aprile 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Frignano (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Raffaele Zinzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

TAVIANI

(5829)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1974.

**Dichiarazione della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Sime - Fonderie di Legnano, stabilimento di S. Giovanni Lupatoto.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la società Sime - Fonderie di Legnano, stabilimento di S. Giovanni Lupatoto (Verona), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Sime - Fonderie di Legnano, stabilimento di S. Giovanni Lupatoto (Verona).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 marzo 1973, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1974

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
GIOLITTI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MITA

**(6133)**

---

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1974.

**Conferma di un membro effettivo nel collegio consultivo centrale dei periti doganali.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1972, registro n. 19 Finanze, foglio n. 141, con il quale venne costituito il collegio consultivo centrale dei periti doganali per la durata del triennio 26 febbraio 1972 - 25 febbraio 1975;

Visto il decreto ministeriale n. 6448 in data 18 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1974, registro n. 26 Finanze, foglio n. 260, con il quale il dott. Di Chio Vincenzo, dirigente generale della tutela economica dei prodotti agricoli, su designazione del Ministero della agricoltura e delle foreste, venne nominato membro effettivo del collegio consultivo centrale dei periti doganali fino al 30 giugno 1974;

Ritenuta la necessità di far coincidere la scadenza dell'incarico conferito al dott. Di Chio Vincenzo, in seno al collegio predetto, con quella degli altri membri effettivi;

Vista la comunicazione n. 20278 in data 6 febbraio 1974, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha confermato il dott. Di Chio Vincenzo nella designazione di membro effettivo del collegio consultivo centrale dei periti doganali per il periodo 1° luglio 1974 - 25 febbraio 1975;

Decreta:

Il dott. Di Chio Vincenzo, dirigente generale della tutela economica dei prodotti agricoli, su designazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è confermato nelle funzioni di membro effettivo del collegio consultivo centrale dei periti doganali per il periodo 1° luglio 1974 - 25 febbraio 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1974

*Il Ministro*: TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *maggio* 1974
*Registro n.* 49 *Finanze, foglio n.* 350

**(5782)**

---

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1974.

**Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Verona.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione del 23 maggio 1972, n. 11, con la quale l'amministrazione provinciale di Verona ha chiesto la declassificazione a comunale di un tratto della strada provinciale n. 43 Verona-S. Giovanni Lupatolo-Levio-Palù-Oppeano, compreso tra il Borgo Roma di Verona e la frazione « Palazzina » per una lunghezza di km 2 + 400;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 17 luglio 1973, n. 623;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali il tratto di strada anzidetto e di classificare lo stesso tra le comunali;

Decreta:

Il tratto della strada provinciale, n. 43 di cui alle premesse per una lunghezza di km 2 + 400, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1974

*Il Ministro*: LAURICELLA

**(5824)**

---

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1974.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lattanzio & C., in Torre de' Passeri.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lattanzio & C. di Torre de' Passeri (Pescara), con effetto dal 18 settembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lattanzio & C. di Torre de' Passeri (Pescara), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(6132)**

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1974.

**Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vela S.p.a. - Industria confezioni di Pescara.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Vela S.p.a. - Industria confezioni di Pescara, con effetto dal 1° marzo 1972;

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1973, 16 aprile 1973, 28 giugno 1973, 31 luglio 1973, 8 agosto 1973, 5 novembre 1973, 14 maggio 1974 e 15 maggio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vela S.p.a. - Industria confezioni di Pescara, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(6131)**

---

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1974.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S. Palomba, in Roma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S. Palomba, con sede in Roma, con effetto dal 18 aprile 1973;

Visti i decreti ministeriali 6 febbraio 1974, 7 febbraio 1974 e 31 maggio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S. Palomba, con sede in Roma, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(6130)**

---

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Brindisi.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Brindisi ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

| | |
|---|---|
| Braccianti . . . . . . . . . . . . | L. 5.221 |
| Salariati fissi: | |
| comuni . . . . . . . . . . . . | » 3.974 |
| qualificati . . . . . . . . . . . | » 4.390 |
| specializzati . . . . . . . . . . | » 4.859 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(6100)**

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Nuoro.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Nuoro ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 5.110

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . » 3.329
qualificati . . . . . . . . . . » 3.773
specializzati . . . . . . . . . . » 4.217

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

(6087)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Ferrara.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Ferrara ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 6.337

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . » 4.965
qualificati . . . . . . . . . . . » 5.557
specializzati . . . . . . . . . . » 6.148

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

(6098)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Brescia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Brescia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 7.022

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . » 4.880
qualificati . . . . . . . . . . . » 5.498
specializzati . . . . . . . . . . » 6.140

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

(6099)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Bolzano.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Bolzano ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . . L. 4.891

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . . » 3.616
qualificati . . . . . . . . . . . » 4.055
specializzati . . . . . . . . . . . » 4.496

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(6101)**

---

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Mantova.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate:

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Mantova ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 5.491

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . . » 4.402
qualificati . . . . . . . . . . . » 4.974
specializzati . . . . . . . . . . » 5.651

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(6102)**

---

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Lucca.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Lucca ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 5.990

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . . » 4.195
qualificati . . . . . . . . . . . » 4.712
specializzati . . . . . . . . . . » 5.222

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(6103)**

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Siena.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Siena ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 6.702

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . » 5.417
qualificati . . . . . . . » 5.851
specializzati . . . . . . . » 6.149

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

(6104)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Savona.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Savona ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 5.366

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . » 3.798
qualificati . . . . . . . . . . . » 4.226
specializzati . . . . . . . . . . » 4.656

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

(6105)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Salerno.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Salerno ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 5.276

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . » 4.298
qualificati . . . . . . . . . . » 4.725
specializzati . . . . . . . . . » 5.107

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

(6106)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Rieti.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Rieti ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . . L. 4.871

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . . » 4.145
qualificati . . . . . . . . . . . » 4.570
specializzati . . . . . . . . . . . » 4.995

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(6107)**

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Rovigo.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Rovigo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . . L. 4.940

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . . » 4.179
qualificati . . . . . . . . . . . » 4.662
specializzati . . . . . . . . . . . » 5.215

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(6108)**

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Reggio Calabria.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Reggio Calabria ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . . L. 5.635

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . . » 3.562
qualificati . . . . . . . . . . . » 3.993
specializzati . . . . . . . . . . . » 4.424

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(6109)**

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Livorno.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Isernia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 6.129

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . » 4.693
qualificati . . . . . . . » 5.227
specializzati . . . . . . . . . » 5.762

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(6110)**

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Lecce.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Lecce ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 6.423

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . » 4.981
qualificati . . . . . . . . . . . » 5.613
specializzati . . . . . . . . . . » 6.257

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(6111)**

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Isernia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Isernia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 4.950

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . . » 4.459
qualificati . . . . . . . . . . . » 4.914
specializzati . . . . . . . . . . » 5.339

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(6112)**

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Grosseto.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Grosseto ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 5.664

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . » 4.160
qualificati . . . . . . . . . . . » 4.645
specializzati . . . . . . . . . . » 5.130

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(6113)**

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Aosta.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Aosta ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 6.374

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . » 5.639
qualificati . . . . . . . . . . . » 6.783
specializzati . . . . . . . . . . » 7.486

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(6114)**

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1974 dei lavoratori agricoli della provincia di Gorizia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1974, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1974 nella provincia di Gorizia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 5.793

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . » 3.934
qualificati . . . . . . . . . . . » 4.513
specializzati . . . . . . . . . . » 5.262

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(6115)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Bollettino ufficiale della « Lotteria di Monza »**
(Manifestazione 30 giugno 1974)

*Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 30 giugno 1974 ed esito del « Gran premio della lotteria » svoltosi all'autodromo di Monza, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati:*

*A*) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai numeri delle tre autovetture classificate nell'ordine prima, seconda e terza nel « Gran premio della lotteria di Monza » svoltosi il 30 giugno 1974 all'autodromo di Monza, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie AV n. 94240:
L. 150 milioni abbinato all'autovettura n 8;

2) Biglietto serie B n. 12568:
L. 75 milioni abbinato all'autovettura n. 1;

3) Biglietto serie Q n. 21792:
L. 50 milioni abbinato all'autovettura n. 9.

*B*) Premi di seconda categoria di L. 8.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Bigl. | serie | G | n. | 28284; | 6) Bigl. | serie | U | n. | 04478; |
| 2) | » | O | » | 58860; | 7) | » | V | » | 59344; |
| 3) | » | R | » | 84173; | 8) | » | AB | » | 33221; |
| 4) | » | S | » | 17928; | 9) | » | AU | » | 81379; |
| 5) | » | S | » | 89687; | 10) | » | AV | » | 68516. |

*C*) Premi di terza categoria di L. 3.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Bigl. | serie | B | n. | 99056; | 11) Bigl. | serie | N | n. | 09138; |
| 2) | » | D | » | 54443; | 12) | » | N | » | 62189; |
| 3) | » | G | » | 27277; | 13) | » | O | » | 44301; |
| 4) | » | I | » | 25263; | 14) | » | O | » | 81088; |
| 5) | » | I | » | 27865; | 15) | » | O | » | 83362; |
| 6) | » | L | » | 00465; | 16) | » | Q | » | 31532; |
| 7) | » | L | » | 16162; | 17) | » | U | » | 00052; |
| 8) | » | L | » | 40451; | 18) | » | Z | » | 87802; |
| 9) | » | L | » | 45633; | 19) | » | AV | » | 93908; |
| 10) | » | M | » | 01405; | 20) | » | AZ | » | 72213 |

*D*) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Biglietto | serie AV | n. 94240: | L. | 1.500.000; |
| 2) » | » B | » 12568: | » | 1.000.000; |
| 3) » | » Q | » 21792: | » | 750.000. |

Ai venditori dei 10 biglietti vincenti premi di seconda categoria: L. 150.000 ciascuno.

Ai venditori dei 20 biglietti vincenti premi di terza categoria: L. 100.000 ciascuno.

Roma, addì 2 luglio 1974

**(5887)**

### Errata-corrige

Nella tabella degli elementi mobili e diritti addizionali applicabili, dal 1° aprile 1973 al 30 giugno 1973, all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (regolamento (CEE) n. 1059/69), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1974, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 2023: colonna 4 - v.t. 21.07 (statistica codice 21.07-828) leggere elementi mobili « 10.091 » anziché « 1 .0 1 ».

**(5678)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione professionale**

Il dott. Faggioni Giorgio, nato a Genova il 27 settembre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Urbino in data 3 aprile 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Urbino.

**(5840)**

Il dott. Lorenzo Maniscalco, nato a Sciacca (Agrigento) il 25 giugno 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università cattolica S. Cuore in data 24 giugno 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università cattolica S. Cuore.

**(5841)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorzzazione al comune di Sesta Godano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Sesta Godano (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.117.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2663/M)**

**Autorizzazione al comune di Cisternino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Cisternino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 299.016.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2664/M)**

**Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Itri (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.180.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2665/M)**

**Autorizzazione al comune di Portigliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Portigliola (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.546.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2666/M)**

**Autorizzazione al comune di Oppido Mamertina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 365.167.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2667/M)**

**Autorizzazione al comune di Venosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Venosa (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 513.564.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2668/M)**

**Autorizzazione al comune di Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Amantea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 199.572.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2669/M)**

**Autorizzazione al comune di Roccaforte del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.550.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2670/M)**

**Autorizzazione al comune di Roghudi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Roghudi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.751.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2671/M)**

**Autorizzazione al comune di Decimoputzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Decimoputzu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2672/M)**

**Autorizzazione al comune di S. Nicolò d'Arcidano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di S. Nicolò d'Arcidano (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2673/M)**

**Autorizzazione al comune di Bultei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Bultei (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2674/M)**

**Autorizzazione al comune di Calangianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Calangianus (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2675/M)**

**Autorizzazione al comune di Pergine Valsugana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Pergine Valsugana (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2676/M)**

**Autorizzazione al comune di Ortignano Raggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Ortignano Raggiolo (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.031.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2677/M)**

**Autorizzazione al comune di Stia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Stia (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.128.557, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2678/M)**

**Autorizzazione al comune di Grontardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Grontardo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.473.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2679/M)**

**Autorizzazione al comune di Comezzano-Cizzago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Comezzano-Cizzago (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.701.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2680/M)**

**Autorizzazione al comune di Barbariga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Barbariga (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2681/M)**

**Autorizzazione al comune di Fragneto l'Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Fragneto l'Abate (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.707.554, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2682/M)**

**Autorizzazione al comune di Dicomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Dicomano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.451.302, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2683/M)**

**Autorizzazione al comune di Barberino Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Barberino Val d'Elsa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.908.144, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2684)**

**Autorizzazione al comune di Voltido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Voltido (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.366.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2685/M)**

**Autorizzazione al comune di Londa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Londa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.378.372, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2686/M)**

**Autorizzazione al comune di Rignano sull'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1974, il comune di Rignano sull'Arno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.823.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2687/M)**

**Autorizzazione al comune di Orbetello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Orbetello (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 179.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2688/M)**

**Autorizzazione al comune Castello di Cisterna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di Castello di Cisterna (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.999.772, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2689/M)**

**Autorizzazione al comune di Cercola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di Cercola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.852.653, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2690/M)**

**Autorizzazione al comune di Cimitile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di Cimitile (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.276.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2691/M)**

**Autorizzazione al comune di Monte di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di Monte di Procida (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.587.378, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2692/M)**

**Autorizzazione al comune di Pollena Trocchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di Pollena Trocchia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.397.318, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2693/M)**

**Autorizzazione al comune di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di Procida (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.275.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2694/M)**

**Autorizzazione al comune di Qualiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di Qualiano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.277.993, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2695/M)**

**Autorizzazione al comune di Quarto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di Quarto (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.592.757, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2696/M)**

**Autorizzazione al comune di Torgiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di Torgiano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.712.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2697/M)**

**Autorizzazione al comune di Conselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di Conselice (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.751.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2698/M)**

**Autorizzazione al comune di Fara in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di Fara in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2699/M)**

**Autorizzazione al comune di Montenero Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di Montenero Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2700/M)**

**Autorizzazione al comune di Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di Colonna (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.414.726, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2701/M)**

**Autorizzazione al comune di Asciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di Asciano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.093.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2702/M)**

**Autorizzazione al comune di Calvi dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di Calvi dell'Umbria (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.570.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2703/M)**

**Autorizzazione al comune di Bassano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di Bassano in Teverina (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.217.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2704/M)**

**Autorizzazione al comune di Massa Fermana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Massa Fermana (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.098.462, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2705/M)**

**Autorizzazione al comune di Bentivoglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Bentivoglio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.932.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2706/M)**

**Autorizzazione al comune di Molinella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Molinella (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.738.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2707/M)**

**Autorizzazione al comune di Monzuno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Monzuno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.767.713, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2708/M)**

**Autorizzazione al comune di San Giorgio di Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di San Giorgio di Piano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.661.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2709/M)**

**Autorizzazione al comune di Gambassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Gambassi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.320.021, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2710/M)**

**Autorizzazione al comune di Galeata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Galeata (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.556.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2711/M)**

**Autorizzazione al comune di Premilcuore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Premilcuore (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.082.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2712/M)**

**Autorizzazione al comune di Riomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Riomaggiore (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2713/M)**

**Autorizzazione al comune di Magione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Magione (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.205.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2714/M)**

**Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Lizzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.006.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2715/M)**

**Autorizzazione al comune di Nasino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1974, il comune di Nasino (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.166.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2716/M)**

**Autorizzazione al comune di Carovigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di Carovigno (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 346.366.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2717/M)**

**Autorizzazione al comune di San Giorgio Morgeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.511.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2718/M)**

**Autorizzazione al comune di San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di San Lorenzo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 191.487.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2719/M)**

**Autorizzazione al comune di San Luca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di San Luca (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.763.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2720/M)**

**Autorizzazione al comune di San Pietro di Caridà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.072.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2721/M)**

**Autorizzazione al comune di San Procopio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1974, il comune di San Procopio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.272.983, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2722/M)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bassano del Grappa**

Con decreto 6 aprile 1974, n. 307, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bassano del Grappa (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8 mappali 214 (mq 102) e 216 (mq 359) della superficie complessiva di mq 461 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 agosto 1972, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

**(5836)**

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Brugnato**

Con decreto 28 giugno 1973, n. 67, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni del torrente Gravegnola in comune di Brugnato (La Spezia), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9 mappali 138 (mq 5294); 140 (mq 13); 141 (mq 13); ed al foglio 10 mappali 110 (mq 55); 112 (mq 70); 113 (mq 70); 114 (mq 3108); 115 (mq 67); 116 (mq 460); 117 (mq 20) della superficie complessiva di mq 9170 ed indicati nell'estratto di mappa con allegati schizzi planimetrici rilasciati il 17 aprile 1970 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa con allegati schizzi planimetrici che fanno parte integrante del decreto stesso.

**(5838)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 137

**Corso dei cambi del 22 luglio 1974 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 643 — | 643 — | 642,80 | 643 — | 643 — | 643,08 | 642,90 | 643 — | 643 — | 643 — |
| Dollaro canadese | 656,15 | 656,10 | 656,30 | 656,15 | 656 — | 656,05 | 655,80 | 656,15 | 656,15 | 656,10 |
| Franco svizzero | 218,57 | 218,57 | 218,50 | 218,57 | 218 — | 218,55 | 218,72 | 218,57 | 218,57 | 218,57 |
| Corona danese | 108,92 | 108,92 | 109 — | 108,92 | 108,80 | 108,95 | 108,95 | 108,92 | 108,92 | 108,92 |
| Corona norvegese | 119,52 | 119,52 | 119,50 | 119,52 | 119,50 | 119,50 | 119,53 | 119,52 | 119,52 | 119,52 |
| Corona svedese | 147,13 | 147,13 | 147,50 | 147,13 | 147,25 | 147,15 | 147,14 | 147,13 | 147,13 | 147,13 |
| Fiorino olandese | 245,49 | 245,49 | 245,50 | 245,49 | 244,70 | 245,50 | 245,35 | 245,49 | 245,49 | 245,49 |
| Franco belga | 17,02 | 17,02 | 17 — | 17,02 | 16,99 | 17 — | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 17,02 |
| Franco francese | 134,89 | 134,89 | 135,20 | 134,89 | 134,70 | 134,90 | 134,95 | 134,89 | 134,89 | 134,89 |
| Lira sterlina | 1537,50 | 1537,50 | 1540 — | 1537,50 | 1536 — | 1537,60 | 1537,65 | 1537,50 | 1537,50 | 1537,50 |
| Marco germanico | 252,28 | 252,28 | 253 — | 252,28 | 252,10 | 252,20 | 252,12 | 252,28 | 252,28 | 252,28 |
| Scellino austriaco | 35,51 | 35,51 | 35,55 | 35,51 | 35,40 | 35,50 | 35,51 | 35,51 | 35,51 | 35,51 |
| Escudo portoghese | 25,725 | 25,725 | 25,80 | 25,725 | 25,65 | 25,70 | 25,73 | 25,725 | 25,72 | 25,72 |
| Peseta spagnola | 11,2890 | 11,289 | 11,35 | 11,2890 | 11,28 | 11,30 | 11,2885 | 11,2890 | 11,28 | 11,28 |
| Yen giapponese | 2,2125 | 2,2125 | 2,23 | 2,2125 | 2,21 | 2,20 | 2,2125 | 2,2125 | 2,21 | 2,21 |

**Media dei titoli del 22 luglio 1974**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 88,500 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,975 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 82,900 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 85,625 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 86,300 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 84,700 |
| » 5 % (Beni esteri) | 83,075 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 82,850 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 83,175 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 87,750 |
| » 6 % » » 1970-85 | 89,675 |
| » 6 % » » 1971-86 | 89,175 |
| » 6 % » » 1972-87 | 88,700 |

| | |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,30 |
| » » » 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,325 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,45 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,45 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975) | 95,900 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 94,650 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 87,725 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 85,275 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 88,700 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 86,950 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 85,200 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 22 luglio 1974**

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 642,95 |
| Dollaro canadese | 655,975 |
| Franco svizzero | 218,645 |
| Corona danese | 108,935 |
| Corona norvegese | 119,525 |
| Corona svedese | 147,135 |
| Fiorino olandese | 245,42 |
| Franco belga | 17,02 |
| Franco francese | 134,92 |
| Lira sterlina | 1537,575 |
| Marco germanico | 252,20 |
| Scellino austriaco | 35,51 |
| Escudo portoghese | 25,727 |
| Peseta spagnola | 11,289 |
| Yen giapponese | 2,212 |

*Avviso di rettifica.* — La media dei cambi e dei titoli n. 131, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 17 luglio 1974, si riferisce al giorno «12 luglio 1974» e non al 15 luglio 1974; la n. 132, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 18 luglio 1974, si riferisce al giorno «15 luglio 1974» e non al 16 luglio 1974; la n. 133, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 19 luglio 1974, si riferisce al giorno «16 luglio 1974» e non al 17 luglio 1974; la n. 134, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 20 luglio 1974, si riferisce al giorno «17 luglio 1974» e non al 18 luglio 1974; la n. 135, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 22 luglio 1974, si riferisce al giorno «18 luglio 1974» e non al 19 luglio 1974.

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a duecentonovantaquattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Veduto il decreto ministeriale 6 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1972, registro n. 71 Istruzione, foglio n. 226, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;
Veduto il decreto ministeriale 1° agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1973, registro n. 92 Istruzione, foglio n. 77, concernente la riapertura dei termini e l'elevazione del numero dei posti da ventidue a duecentonovantaquattro del concorso sopra indicato;
Veduto il decreto ministeriale 8 marzo 1974, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso sopra indicato;
Considerato che il dott. Rocco Enrico Calvosa, membro della commissione medesima, non può partecipare ai lavori concorsuali, per improrogabili esigenze di servizio, a decorrere dal 3 giugno 1974;

Decreta:

Il dott. Eduardo Silvestri, dirigente superiore nel Ministero della pubblica istruzione, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, in sostituzione del dott. Rocco Enrico Calvosa, dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1974

*Il Ministro*: MALFATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1974*
*Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 122*

**(5958)**

---

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Sottocommissione esaminatrice del pubblico concorso, per soli esami, a ventidue posti di applicato stenodattilografo in prova.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1973, n. 18277, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a complessivi ventidue posti di applicato stenodattilografo in prova;
Vista la propria deliberazione n. 9/P.2.13 in data 28 gennaio 1974, relativa alla nomina della commissione esaminatrice del cennato concorso;

Delibera:

Art. 1.

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

*Membri*:

Passaro dott. Giuliano, primo dirigente;
Nangano dott. Antonio, ispettore principale;
Spiezia dott. Ubaldo, ispettore capo a r.

*Membro aggregato*:

Vitiello rag. Umberto, segretario superiore di 1ª classe.

*Segretario*:

Cattani Giuseppe, segretario superiore.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo, per quanto concerne i funzionari dirigenti, l'applicazione dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e, per il restante personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, il disposto dell'art. 3 della legge 16 febbraio 1974, n. 57.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 300.000 sul cap. 213 per l'esercizio finanziario 1974.

Roma, addì 10 luglio 1974

p. *Il direttore generale*: SEMENZA

**(5960)**

---

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Modificazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1971-72.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 ottobre 1973, concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1971-72;
Accertato che il nominativo del dott. Majoni Andrea, incluso al n. 14 del citato decreto, è stato erroneamente indicato come Majani Andrea;
Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 14 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 ottobre 1973, leggasi Majoni Andrea anzichè Majani Andrea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1974

*Il Ministro*: COLOMBO

**(5629)**

---

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Diario della prova scritta del concorso, per esami ad un posto di assistente di « astronomia e geodesia »**

La prova scritta del concorso, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'istituto idrografico della Marina per la cattedra di « astronomia e geodesia », indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 180 del 16 luglio 1973, avrà luogo a Genova, presso l'istituto idrografico della Marina, passo Osservatorio n. 4, il giorno 17 settembre 1974, con inizio alle ore 8,30.

**(6151)**

## AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

**Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto.**

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sullo ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 22 maggio 1960, n. 520;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, art. 3;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1974, con il quale sono stati fissati i nuovi programmi di esame per i concorsi di ammissione nelle carriere di concetto ed esecutive dell'Avvocatura dello Stato;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A)* essere forniti di diploma di istruzione secondaria di 2° grado;

*B)* avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superata quella di 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

*a)* del personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale;

*b)* del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

*c)* dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

*C)* essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*D)* avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

*E)* avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

*F)* avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

*G)* avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in ogni momento, con decreto motivato dall'Avvocato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate all'Avvocatura generale dello Stato, segreteria generale, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, segreteria generale, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale dello Stato.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Nelle domande di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

*a)* nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b)* la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

*c)* il possesso della cittadinanza italiana;

*d)* il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e)* le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f)* il titolo di studio;

*g)* la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h)* i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*i)* di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

*l)* il domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o della mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui sopra, o nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente settimo comma.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in

tale senso dall'amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 5.

La graduatoria generale di merito verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti, in carta da bollo:

*a*) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali pur avendo superato il 32° anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego, dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari ove non abbiano già prodotto detti documenti al fine della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 4;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

*d*) certificato generale del casellario giudiziale;

*e*) diploma originale del titolo di studio o copia autentica, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

*f*) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando nonchè l'eseguito accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'Avvocato generale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

*g*) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

*h*) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende; tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito della amministrazione, di cui al primo comma.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *h*).

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 7.

L'esame è costituito da due prove scritte e da un colloquio.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, vertono sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto costituzionale e/o amministrativo;

2) contabilità di Stato e nozioni di ragioneria generale.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su:

*a*) nozioni di diritto processuale civile e penale;

*b*) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

*c*) ordinamento, attribuzioni e funzionamento dell'Avvocatura dello Stato.

*Le prove scritte avranno luogo in Roma, nel palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 8-9 ottobre 1974, con inizio alle ore 8,30.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente bando, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, nell'ora e nel giorno e presso la sede indicata per sostenere le prove scritte.

Il diario del colloquio sarà fissato dalla commissione giudicatrice e verrà comunicato ai singoli candidati, ammessi a sostenerlo, almeno venti giorni prima.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dello accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni di cui al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 8.

La commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente; da due vice avvocati dello Stato, da un procuratore capo dello Stato e da un funzionario della carriera direttiva della ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o corrispondente.

Funziona da segretario della commissione un procuratore dello Stato da nominarsi insieme alla commissione nel modo di cui sopra.

I componenti della commissione ed il segretario saranno nominati dall'Avvocato generale dello Stato con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati segretari in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 11.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale, degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 24 maggio 1974

*L'avvocato generale*: ZAPPALÀ

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *luglio* 1974
*Registro n.* 6 *Presidenza, foglio n.* 328

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo
possibilmente dattilografata)

*All'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale* - Via dei Portoghesi n. 12 - ROMA

I . . sottoscritt . . residente (oppure domiciliato) a . (provincia di . .) via . . . . . n. . chiede di essere ammess . . al concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo del personale dell'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato in data 24 maggio 1974.

Dichiara sotto la sua responsabilità:

*a*) è nat . . a . . il giorno . mese anno . . e che avendo superato il 32° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . (1);

*b*) è cittadino italiano;

*c*) è iscritt . . nelle liste elettorali di . . oppure (2);

*d*) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali . . (3);

*e*) è in possesso del seguente titolo di studio . .;

*f*) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente . . (4);

*g*) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . (5);

*h*) è disposto in caso di nomina, a raggiungere la sede che gli sarà assegnata.

Data .

Firma . . . . . . (6)

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . c.a.p. . . telefono .

Visto si autentica la firma del sig. . . . .

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto di anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento e la autorità che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità e l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione presso la quale il candidato presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

**(6052)**

# REGIONI

## REGIONE SICILIANA

LEGGE 9 maggio 1974, n. **8.**

**Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1974.**

(*Pubblicata nel suppl. ord. alla* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'*11 *maggio* 1974)

**(5744)**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1974, n. **19.**

**Rifinanziamento e modifica della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 « Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole », e successive modificazioni.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 27 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976 è autorizzata la concessione di contributi per i fini previsti dai sottoindicati articoli della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, modificata dalla legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7, nei limiti dei seguenti stanziamenti annui:

| | |
|---|---|
| *a*) art. 1 . . . . . . . . | L. 400.000.000 |
| *b*) art. 2, primo comma . . . . . | » 2.500.000.000 |
| *c*) art. 2, quinto comma . . . . . | » 500.000.000 |
| *d*) art. 3, primo comma . . . . . | » 5.000.000.000 (per l'esercizio 1974) |
| | L. 4.000.000.000 (per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976) |

E' altresì autorizzata, per gli esercizi 1974, 1975 e 1976, la concessione di contributi in conto ammortamento dei mutui integrativi previsti dall'art. 3, secondo comma della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 e sono stabiliti a tal fine limiti di impegno di L. 320.000.000 per ciascuno degli esercizi soprarichiamati.

Le annualità da iscrivere negli appositi capitoli di spesa dei bilanci di previsione relativi all'esercizio 1974 e successivi, in dipendenza degli anzidetti limiti d'impegno, sono determinate nel modo seguente:

L. 320.000.000 per l'esercizio 1974;
L. 640.000.000 per l'esercizio 1975;
L. 960.000.000 per l'esercizio dal 1976 al 1995;
L. 640.000.000 per l'esercizio 1996;
L. 320.000.000 per l'esercizio 1997.

I contributi verranno erogati con le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, modificata dalla legge 25 gennaio 1974, n. 7.

**Art. 2.**

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo precedente, l'amministrazione regionale fa fronte per l'esercizio 1974 nel modo seguente:

all'onere di cui alla lettera *a*), pari a L. 400.000.000, mediante il prelevamento di L. 330.000.000 dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio di previsione per il 1974, secondo l'esatta

destinazione attribuita a tale spesa nell'apposita voce inclusa nell'elenco n. 4 annesso al bilancio stesso e mediante lo storno di L. 70.000.000 dal cap. 28110 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo;

all'onere di cui alle lettere *b*) e *c*), pari a complessive L. 3.000.000.000 per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976, mediante la destinazione a tale fine di quota parte dei fondi attribuiti annualmente alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per l'esercizio 1974 la copertura è assicurata mediante la riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 75200 « Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione » del bilancio 1974, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale spesa nell'apposita voce dell'elenco n. 5 annesso al bilancio 1974;

all'onere di cui alla lettera *d*), pari a lire 5 miliardi per l'esercizio 1974 e a lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976:

1) quanto a L. 2.000.000.000 annue, mediante la destinazione a tale fine di quota parte dei fondi attribuiti alla Regione in ciascun anno ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per l'esercizio 1974 la copertura è assicurata mediante la riduzione del fondo di cui al cap. 75200, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 5 annesso al bilancio per l'esercizio medesimo;

2) quanto a L. 3.000.000.000 per l'esercizio 1974 e lire 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976, mediante l'accensione di mutui di pari importo e l'ammortamento degli stessi nei modi e tempi indicati nel successivo art. 3;

all'onere di cui al limite d'impegno di lire 320 milioni per il solo esercizio 1974, mediante il prelevamento di una somma di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 nel bilancio di previsione per il 1974, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale spesa nell'apposita voce inclusa nell'elenco n. 4 annesso al bilancio stesso.

Alla maggiore spesa di L. 320.000.000, prevista per l'esercizio 1975 e di L. 320.000.000 prevista per l'esercizio 1976, rispettivamente nei confronti degli esercizi immediatamente precedenti, l'amministrazione regionale fa fronte con l'incremento naturale del fondo comune spettante pro-quota alla regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 3.

Al finanziamento di quota parte degli interventi di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'art. 1, l'amministrazione regionale provvede mediante l'accensione, in ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976, di mutui per complessive L. 7.000.000.000, rispettivamente di L. 3.000.000.000 nel 1974, L. 2.000.000.000 nel 1975 L. 2.000.000.000 nel 1976, ad un tasso non superiore al 7,50% quanto all'ammontare di L. 3.000.000.000 riferentesi allo esercizio 1974, e non superiore al 10 % per i mutui riferentisi agli esercizi 1975 e 1976 e di durata non superiore a 20 anni, estinguibili in rate costanti semestrali e posticipate.

E' autorizzata a tale fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e della entrata nel bilancio di previsione per gli esercizi dal 1974 al 1976.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con proprio atto deliberativo.

Il pagamento delle annualità di ammortamento di interesse del mutuo è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite, autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

L'onere relativo alle rate d'ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 150.000.000 per l'esercizio 1974, in L. 420.000.000 per l'esercizio 1975, in L. 660.000.000 per l'esercizio 1976, in L. 780.000.000 a partire dall'esercizio 1977 e fino al 1993, in L. 630.000.000 per l'esercizio 1994, in L. 360.000.000 per l'esercizio 1995 in L. 120.000.000 per l'esercizio 1996.

Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota interessi, sui bilanci di previsione a partire dall'esercizio 1974.

Per l'esercizio 1974, all'onere di L. 150.000.000 relativo al primo limite di impegno, l'amministrazione regionale provvede mediante il prelievo di pari importo:

*a*) quanto a L. 138.000.000, corrispondenti alla quota interessi, dal fondo di cui al cap. 48100 secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce inclusa nello elenco n. 3 annesso al bilancio medesimo;

*b*) quanto a L. 12.000.000, corrispondenti alla quota capitale, dal fondo di cui al cap. 79100.

Alla maggiore spesa di L. 270.000.000 prevista per il 1975, di L. 240.000.000 per il 1976 e L. 120.000.000 per il 1977, rispettivamente nei confronti degli esercizi immediatamente precedenti, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 4.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

a) *Variazioni in aumento*:

| | |
|---|---|
| Cap. 20150. — Mutuo per far fronte a spese di investimento per interventi a sostegno delle cooperative agricole (titolo V - categoria 1ª - rubrica 4ª) (c.n.i.) . . . . . . . . | L. 3.000.000.000 |

PARTE SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

| | |
|---|---|
| | L. 12.000.000 |
| Cap. 28650. — Interventi a sostegno delle aziende coltivatrici dirette e delle cooperative agricole. Contributi per lo sviluppo dell'assistenza tecnica . . . . . . . . . | » 400.000.000 |
| Cap. 29100. — Interessi e spese su mutui per il finanziamento di interventi a sostegno delle aziende coltivatrici dirette e delle cooperative agricole per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisizione di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli zootecnici (c.n.i.) (titolo I - sezione IV - categoria 5ª - rubrica 7ª) . . . | » 138.000.000 |
| Cap. 68200. — Interventi a sostegno delle aziende coltivatrici dirette e delle cooperative agricole. Contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici . . . . . . . . . . | » 5.000.000.000 |
| Cap. 68250. — Interventi a sostegno delle aziende coltivatrici dirette e delle cooperative agricole. Contributi in conto ammortamento mutui per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici . . . . . . . . | » 320.000.000 |
| Cap. 68500. — Interventi a sostegno delle aziende coltivatrici dirette e delle cooperative agricole. Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione . . . . . . . | » 2.500.000.000 |
| Cap. 68510. — Interventi a sostegno delle cooperative agricole. Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione per acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci . . . . . . . . . . . | » 500.000.000 |

Cap. 78800. — Quota di capitale compresa nell'annualità da pagare per l'ammortamento dei mutui per il finanziamento di interventi a sostegno delle aziende coltivatrici dirette, delle cooperative agricole per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisizione di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici (c.n.i.) (titolo III - rubrica 4ª) . L. 12.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 28110. — Manutenzione delle opere di bonifica L. 70.000.000

Cap. 48100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . » 138.000.000

Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . » 650.000.000

Cap. 75200. — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . » 5.000.000.000

Cap. 79100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione per la copertura finanziaria della quota capitale di ammortamento dei mutui passivi e prestiti in essi autorizzati » 12.000.000

All'elenco n. 1 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1974, relativo alle spese obbligatorie e d'ordine di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono apportate le seguenti variazioni aggiuntive:

*Titolo I*

SPESE CORRENTI

*Azioni ed interventi nel campo economico*

Cap. 29100. — Interessi e spese sui mutui per il finanziamento di interventi a sostegno delle aziende coltivatrici dirette e delle cooperative agricole per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisizione di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vedita di prodotti agricoli e zootecnici.

*Titolo III*

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Cap. 78800. — Quota di capitale compresa nell'annualità da pagare per l'ammortamento dei mutui per il finanziamento di interventi a sostegno delle aziende coltivatrici dirette e delle cooperative agricole per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisizione di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici.

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge verranno adeguate alle disposizioni che saranno emanate dallo stato di applicazione della direttiva comunitaria n. 159/72 del 17 aprile 1972.

Art. 6.

Dopo il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, si aggiunge il seguente comma:

« Sulle iniziative di cui all'art. 3, relativamente al territorio del circondario di Rimini, ha facoltà di esprimersi, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, il comitato circondariale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 25 maggio 1974

FANTI

(5440)

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1974, n. **20**.

**Contributo alla Società itticoltura Valli Comacchio S.p.a. (S.I.VAL.CO.) per la redazione dei progetti esecutivi delle opere e degli impianti in attuazione del progetto di massima per il razionale sviluppo della itticoltura nelle residue valli di Comacchio.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del* 29 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere alla « Società itticoltura Valli di Comacchio - Società per azioni - S.I.VAL.CO. », istituita a norma della legge regionale 25 febbraio 1973, n. 13, la somma di L. 50.000.000 (cinquantamilioni) da destinare alla redazione di un primo lotto dei progetti esecutivi, sulle aree di immediata disponibilità, in attuazione del progetto generale di massima per le opere e gli impianti necessari per assicurare il razionale sviluppo della itticoltura nelle residue valli di Comacchio.

Art. 2.

I progetti suddetti dovranno proporsi la finalità di elevare la produttività delle valli in questione ad almeno trentamila quintali di pesce per anno, prevedendo per gli allevamenti l'impiego delle strutture e delle tecniche più avanzate, in un equilibrato rapporto di costi e di benefici.

In particolare i progetti dovranno considerare:

*a*) che gli impianti dovranno essere strutturati in settori intensivi, semintensivi ed estensivi, a seconda della vocazione e delle naturali caratteristiche idrobiologiche che presentano le varie aree costituenti le residue valli di Comacchio;

*b*) che a breve termine potranno essere disponibili avanotti di specie pregiate riprodotti artificialmente e che di ciò dovrà essere tenuto debito conto nel dimensionamento dei vari settori di allevamento specializzato;

*c*) che per i settori intensivi è necessario prevedere opere per la riciclatura dell'acqua marina da utilizzarsi nel caso di inquinamento del mare litoraneo;

*d*) che per i settori semintensivi ed estensivi è fondamentale lo studio della movimentazione delle masse d'acqua e dei sistemi di pesca.

Art. 3.

I progetti esecutivi dovranno essere consegnati alla Regione entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge.

La società S.I.VAL.CO. è comunque tenuta a sottoporre quali dati intermedi, varie soluzioni possibili, sulle quali si dovrà esprimere la Regione per le scelte finali operative.

La liquidazione delle spese avverrà in seguito alla presentazione di regolare rendiconto, debitamente documentato e con il riconoscimento delle spese generali non documentabili o non specificatamente imputabili nella percentuale forfettaria dell'8% del consuntivo medesimo. L'importo complessivo non potrà in alcun caso superare l'ammontare massimo fissato in lire 50 milioni.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad effettuare gli adempimenti amministrativi necessari nonchè a provvedere ad erogare alla società S.I.VAL.CO. a titolo di acconto a fondo spese la somma di lire 30 milioni al momento della stipula della convenzione.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974 ed il prelievo di pari

importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio stesso, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce dell'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

Art. 6.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione L. 50.000.000

b) *Variazione in aumento*:

Cap. 69810. — Contributo alla Società itticoltura Valli di Comacchio - S.I.VAL.CO. - S.p.a. per la redazione dei progetti esecutivi delle opere e degli impianti per lo sfruttamento ittico delle valli di Comacchio (c.n.i.) (titolo II - sezione IV - categoria 11ª - rubrica 8ª) . L. 50.000.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente a termine dello art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 maggio 1974

FANTI

(5441)

---

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1974, n. 21.

**Rifinanziamento della legge regionale 13 dicembre 1973, n. 42 « Promozione di attività culturali e informative ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del 29 maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 1973, n. 42 « Promozione di attività culturali e informative », è autorizzata per l'esercizio 1974 la spesa di lire 200 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte mediante il prelievo della somma di lire 200 milioni dal fondo di cui al cap. 48100, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1974, a favore del cap. 13150 già allocato « per memoria » sullo stato di previsione della spesa del bilancio stesso.

Art. 3.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . . . L. 200.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 13150. — Interventi per promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura . . . L. 200.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 maggio 1974

FANTI

(5442)

---

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1974, n. 22.

**Modifica dell'art. 109 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, nel testo sostituito dall'art. 36 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26: « Primo inquadramento del personale della regione Emilia-Romagna ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 76 *dell'8 giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Il secondo comma dell'art. 109 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, nel testo modificato dall'art. 36 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26, è sostituito dal seguente:

« L'inquadramento ha effetto dalla data di esecutività del provvedimento di cui all'art. 120. La decorrenza agli effetti giuridici ed economici è fissata al 1° aprile 1972 o a quella posteriore data nella quale il personale ha iniziato il servizio presso la Regione. Nei confronti del personale trasferito a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, la decorrenza giuridica ed economica è fissata al 1° luglio 1972. Nei confronti del personale trasferito a norma dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 11, che abbia iniziato il servizio presso la Regione entro il 31 dicembre 1973, la decorrenza giuridica dell'inquadramento è fissata al 1° aprile 1972 o a quella successiva data risultante dal provvedimento ministeriale, nella quale il collaboratore sia stato messo formalmente a disposizione della Regione dall'amministrazione statale di provenienza. Il collaboratore il cui stato giuridico ha subìto variazioni in data successiva a quelle sopraindicate, verrà inquadrato, agli effetti giuridici, dalla data della intervenuta modificazione, con facoltà, peraltro, di optare per la decorrenza generale, nel qual caso in sede di primo inquadramento non fruisce degli effetti della variazione verificatasi ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 7 giugno 1974

FANTI

(5443)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741960)